



## INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA

Di seguito si riportano le linee guida da seguire nella definizione dei rapporti contrattuali con finanziatori di borse di dottorato (di seguito Finanziatori).

Prima di entrare nei dettagli, si rammenta che, in via ordinaria, a fronte del finanziamento di una borsa è ragionevole attendersi che il finanziatore desideri ottenere la possibilità di accedere ai risultati dell'attività di ricerca svolta dal dottorando beneficiario della stessa. Tuttavia va precisato da subito che questa forma di finanziamento ha essenzialmente la finalità di sostenere un percorso di formazione di un giovane ricercatore e, per questo motivo, si differenzia in modo sostanziale dalla commessa di ricerca.

Il finanziatore può però non essere interessato a vantare diritti di sfruttamento sui risultati dell'attività del dottorando, avendo un **generale interessamento a sostenere il progresso della ricerca scientifica** (eventualmente in un determinato settore disciplinare) e volendo contribuire alla formazione di nuovi ricercatori. In questo caso il finanziamento erogato può ricadere nell'ambito delle elargizioni liberali e relative agevolazioni (informazioni su questa tipologia di rapporto verranno fornite in box grigi).

### 1. IMPEGNO FINANZIARIO

L'importo lordo annuale della borsa è definito con decreto ministeriale. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'importo è di euro 13.638,47 - d.m. 18 giugno 2008 - a cui devono essere aggiunti gli oneri a carico ente. Il costo aziendale nel 2013 è di euro 16.158,86 (nel 2014, euro 16.249,78; nel 2015, euro 16.431,63).

L'Università e il Finanziatore dovranno sottoscrivere un'apposita convenzione (eventualmente preceduta da una lettera di intenti con la quale il Finanziatore si impegna a sostenere l'importo triennale della borsa) in cui quest'ultimo deve impegnarsi a versare all'Ateneo:

1. la somma occorrente per l'erogazione della borsa;
2. la maggiorazione della borsa per l'eventuale periodo di formazione all'estero della durata non superiore a 18 mesi;
3. un contributo per l'attività di ricerca del dottorando con riferimento al II e al III anno, pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa (*eventuale*);
4. un contributo per il funzionamento del corso di dottorato concordato tra le parti (*eventuale*).

Le somme di cui ai punti 1 e 2 sono comprensive del contributo previdenziale INPS, a gestione separata, previsto dall'art. 2, comma 26 e seguenti della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo della borsa, delle ritenute ed altre imposte da applicare a norma di legge saranno automaticamente adeguate ad eventuali variazioni disposte dal Ministero per le borse di studio, con le medesime decorrenze.

### Erogazioni liberali

Nel caso in cui il finanziatore abbia un **generale interessamento a sostenere il progresso della ricerca scientifica** (eventualmente in un determinato settore disciplinare), volendo contribuire alla formazione di nuovi ricercatori e non sia in alcun modo interessato a vantare qualsiasi tipo di diritto di sfruttamento sui risultati dell'attività del dottorando, è possibile che l'azienda contribuisca al dottorato mediante **erogazioni liberali**.

Per attivare posti aggiuntivi di dottorato con borsa, il contributo concesso dal Finanziatore deve essere almeno pari a tutti i costi che verranno sostenuti dall'università e versato alle condizioni di cui al punto 2; nel caso invece di contributi per borse già attivate autonomamente dall'Ateneo, il supporto può essere anche parziale.

### 2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOMME ALL'ATENEO

Le somme versate dal Finanziatore all'Ateneo potranno essere erogate secondo una delle seguenti modalità, da specificare in contratto (anche con riferimento alle erogazioni liberali):



#### Opzione 1 – **pagamento anticipato in un'unica soluzione**

L'importo della borsa, il contributo per la ricerca del dottorando e l'importo per il funzionamento del corso di dottorato di ricerca vengono versati entro 30 giorni dalla stipula della convenzione.

Eventuali maggiorazioni per automatico adeguamento a variazione delle borse ministeriali o/e per periodi di formazione all'estero vengono invece erogati entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte dell'Università.

#### Opzione 2 - **pagamento rateizzato con fideiussione**

L'importo della borsa, il contributo per l'attività di ricerca del dottorando e l'importo per il funzionamento del corso di dottorato vengono versati in quote annuali.

La prima quota sarà versata entro 30 giorni dalla stipula della convenzione mentre le restanti quote saranno versate prima dell'inizio dell'annualità di riferimento.

Il Finanziatore è tenuto a costituire una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Università. La cauzione deve essere allegata alla convenzione e, su richiesta del finanziatore, sarà progressivamente svincolata, dopo il pagamento di ciascuna quota della somma garantita, in relazione all'importo versato all'Università.

Eventuali maggiorazioni per automatico adeguamento a variazione delle borse ministeriali e/o per periodi di formazione all'estero saranno versate entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte dell'Università.

### **3. RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DEL DOTTORANDO E DIRITTI DI PROPRIETA'**

In generale, poiché il finanziamento di una borsa di dottorato consiste nel sostegno ad un percorso di formazione e ricerca, il Finanziatore non può disporre della titolarità dei risultati conseguiti dal dottorando nello svolgimento del progetto di ricerca (al contrario di quanto potrebbe avvenire se si trattasse dell'affidamento di una commessa di ricerca). **Quindi i risultati e i relativi diritti di proprietà industriale conseguiti dal dottorando sono di titolarità esclusiva dell'Università.**

**Tuttavia, a fronte di specifica richiesta e di negoziazione con l'azienda, esiste l'opportunità per il finanziatore di vedersi riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisizione a prezzi di mercato dei diritti di sfruttamento economico delle invenzioni anche in via esclusiva.**

Rispetto a questa disposizione di carattere generale, costituisce **una eccezione il caso in cui il dottorando venga inserito in un gruppo di ricerca del finanziatore e lo stesso si faccia carico anche di tutti i costi della ricerca.** Esclusivamente in tale specifica circostanza, fatti salvi i diritti morali degli inventori, sempre **a fronte di specifica richiesta e di negoziazione con l'azienda, è possibile prevedere che** la titolarità esclusiva di tutti i diritti sui risultati ottenuti dall'attività di ricerca e sull'eventuale correlata invenzione, della relativa domanda di brevetto o di altra privativa industriale, compresi i diritti dalla medesima derivanti, siano attribuiti al finanziatore. Quest'ultimo, a sua discrezione, potrà riconoscere un eventuale premio al dottorando per il raggiungimento del risultato.

#### **Erogazioni liberali**

Nel caso di erogazioni liberali, il finanziatore non potrà vantare alcun diritto specifico sui risultati conseguiti dal dottorando.

In ogni caso, qualora il finanziatore abbia un ruolo attivo nella realizzazione del piano di ricerca del dottorando (sviluppo congiunto del progetto, coinvolgimento in un gruppo di ricerca del finanziatore) è necessario formalizzare contrattualmente anche i **reciproci impegni di riservatezza tra Università e impresa**, in riferimento:

- al know-how e alle informazioni confidenziali scambiate reciprocamente o rivelate da una parte all'altra in ragione della collaborazione;

- ai risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione, in particolare se possono implicare un vantaggio economico - competitivo o il riconoscimento di meriti scientifici.

È importante definire puntualmente il background (conoscenze e informazioni riservate) messo a disposizione dal gruppo di ricerca effettivamente coinvolto nella collaborazione in questione. Per l'Università



è importante escludere espressamente ogni possibilità di inclusione del know-how di personale afferente ad gruppi di ricerca o Dipartimenti che non siano direttamente implicati nel programma di ricerca.

Il dottorando e tutti i ricercatori coinvolti nello sviluppo del progetto devono essere informati e consapevoli dei vincoli di riservatezza (preferibilmente mediante la sottoscrizione a loro volta di un impegno).

#### 4. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

In qualsiasi situazione, **al dottorando non possono essere imposti vincoli alla pubblicazione e diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del suo percorso di formazione e ricerca.** Il dottorando è libero di pubblicare purché i lavori in questione non contengano risultati o conoscenze riservate del finanziatore.

A garanzia del finanziatore, della riservatezza delle informazioni e di eventuali suoi diritti di sfruttamento dell'invenzione, è consigliabile che la convenzione sottoscritta con il finanziatore comprenda clausole che prevedano la preventiva richiesta di autorizzazione al finanziatore, il quale – in ragione di un proprio interesse legittimo - potrebbe richiedere:

- una modifica del testo della pubblicazione, in modo da rimuovere le informazioni sensibili, senza con questo compromettere il contenuto scientifico e le conclusioni della pubblicazione;
- una richiesta di rinvio della pubblicazione, comunque non superiore a 6 mesi, nel caso in cui stia valutando la tutelabilità brevettuale delle informazioni.

#### 5. PUBBLICITA'

In caso di accordo tra le parti, potrà essere prevista **la possibilità di rendere noto pubblicamente il finanziamento** della borsa di dottorato da parte del finanziatore **attraverso l'attivazione di adeguati strumenti di comunicazione (es. comunicati stampa) oppure in particolari circostanze (es. nell'ambito di convegni).** Ogni iniziativa potrà essere concordata tra le parti.

Questa diffusione può rappresentare:

- per il finanziatore, un ritorno di immagine importante per l'evidenza che può essere fatta del suo collegamento con il mondo della ricerca e dell'innovazione;
- per l'università, una opportunità di favorire un effetto volano per l'acquisizione di ulteriori finanziamenti o l'avvio di nuove collaborazioni scientifiche.

#### 6. AGEVOLAZIONI FISCALI

Al momento non sono attive agevolazioni a titolo di credito di imposta per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca.

Le aziende che assumono dottorandi con contratto di alto apprendistato potranno beneficiare di sgravi contributivi. In particolare, la Legge di Stabilità 2012 prevede che per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 venga riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

#### Erogazioni liberali

In questo caso, per quanto riguarda gli oneri fiscali si ricorda che sussiste l'integrale deducibilità dal reddito d'impresa imponibile del Finanziatore, dei fondi trasferiti a titolo di contributo o di liberalità per il finanziamento alla ricerca. Le erogazioni liberali a favore delle Università godono di agevolazioni per gli oneri tributari nonché della riduzione del 90% degli onorari notarili.